

## ADEMPIMENTI

---

### ***Lo spesometro “uccide” il documento riepilogativo***

di Fabio Garrini

Nella [circolare 1/E del 7 febbraio 2017](#) l'Agenzia delle Entrate recita il *de profundis* del **documento riepilogativo**. Viene infatti chiarito che, indipendentemente dalle modalità di registrazione adottate, l'invio all'Agenzia delle fatture deve essere **analitico** relativamente al singolo documento.

#### **Il documento riepilogativo**

L'[articolo 6 del D.P.R. 695/1996](#), permette di annotare, nei registri Iva, un **documento riepilogativo** di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi una determinata soglia. Detta soglia, precedentemente fissata in € 154,94, nel corso del 2011 è stata innalzata ad opera del D.L. 70/2011 sino **all'importo di € 300,00**.

È noto che i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive attraverso un **unico documento** nel quale devono essere indicati:

- i **numeri delle fatture** cui si riferisce;
- l'**ammontare complessivo** imponibile delle operazioni;
- l'**ammontare dell'imposta** distinto per aliquota applicata.

Le fatture di acquisto devono comunque essere **numerate** progressivamente così come quelle di importo superiore alla predetta soglia.

Come precisato dalla [risoluzione AdE 80/E/2012](#), le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere **conservate, unitamente al documento riepilogativo**, anche al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.

Con lo **spesometro** vigente sino al periodo d'imposta 2016 (le cui scadenze sono previste per il prossimo mese di aprile), da rendere tramite il celebre **modello polivalente**, il documento riepilogativo poteva ancora essere gestito. Occorreva infatti apporre uno specifico *flag* che **evitava di compilare i campi “partita Iva” e “codice fiscale”**. In questo modo le fatture ricomprese nel documento riepilogativo potevano essere **inserite in maniera raggruppata** indicando l'importo e l'imposta complessivamente conteggiati.

La [circolare AdE 1/E/2017](#) precisa che, per gli invii previsti dal D.Lgs. 127/2015 (ma le medesime considerazioni riguardano anche il D.L. 193/2016), le informazioni da trasmettere riguardano le **singole fatture emesse e ricevute**. Tale regola riguarda anche le fatture attive

e/o passive di importo inferiore ad € 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo.

Di conseguenza, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni **singola fattura, indipendentemente dalla modalità di registrazione**, anche per tali tipologie di fatture.

Questo comporta **l'uscita di scena del documento riepilogativo**: se la posizione dell'Agenzia è quella di consentire l'annotazione raggruppata, ma poi **l'invio deve essere analitico** per le singole fatture, è di tutta evidenza che utilizzare il documento riepilogativo comporta un **lavoro successivo** di inserimento dei dati.

#### **Non rileva la scheda carburante**

Da notare invece una **diversa scelta per la scheda carburante** utilizzata dai contribuenti per portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti di carburante da autotrazione.

Nel **precedente spesometro**, le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prevedeva la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse **modalità del documento riepilogativo**.

Nel **nuovo spesometro**, invece, tali documenti **non dovranno più essere inseriti**. La [circolare AdE 1/E/2017](#) chiarisce infatti che i soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture **non devono comunicare** i dati contenuti in altri documenti. Tra questi, viene appunto richiamata la scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ  
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**

